

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 442

MISURE PER FAVORIRE IL RECUPERO DELLA FORSU PRODOTTA DAI COMUNI PUGLIESI.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dai dirigenti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ing. Giovanni Scannicchio, e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in particolare nella parte quarta, contiene le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, gestione degli imballaggi, bonifica dei siti inquinati, del relativo sistema sanzionatorio e dei connessi compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo.
- L'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sancisce che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*.
- L'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce inoltre una gerarchia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti:- a) *prevenzione*, b) *preparazione per il riutilizzo*, c) *riciclaggio*, d) *recupero di altro tipo*, per esempio il *recupero di energia*, e) *smaltimento*.
- L'art. 181 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato *"riciclaggio e recupero dei rifiuti"* ed in particolare il c. 5 prevede che *"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero"*.
- L'art. 205, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comma 1, lettera c) stabilisce il raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti.
- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del'8 ottobre 2013 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU).
- L'art. 182-ter D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato *"rifiuti organici"* e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II 03 del PRGRU) sono volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale ed a realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti, finalizzato alla produzione di compost, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179 del TUA e perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.
- Nel corso dei primi anni di attuazione del PRGRU si sono evidenziate criticità connesse alla mancata realizzazione del potenziamento dell'impiantistica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare agli impianti pubblici di recupero della FORSU.
- Al fine di incentivare le pratiche del compostaggio collettivo, incrementando il recupero della frazione organica, sottraendo tale frazione ai flussi di RSU indifferenziati da avviare al trattamento meccanico-biologico, la Regione Puglia ha approvato la DGR 1304/2015 per concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti finanziamenti pubblici per l'installazione e la gestione di compostiere di prossimità; ad oggi risultano finanziati n. 37 interventi di cui n. 20 già completati.
- In data 28/10/2016 la Regione Puglia ha pubblicato un ulteriore bando pubblico per l'assegnazione di risorse finanziarie, a valere sui fondi FERS 2014-2020, per favorire la diffusione di pratiche di compostaggio di comunità.

L'art. 9 della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, ha istituito la "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" e con DPGR n. 527/2016 è stato nominato il commissario *ad acta* della suddetta Agenzia.

- La Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", all'art. 35 "Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene" c. 2 prevede che "Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità."
- Il DPCM 7 Marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno Residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni" ha definito il

fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica come da tabella sinottica sotto riportata:

REGIONE	Fabbisogno teorico finale (t/anno)	Capacità impianti (t/anno)	Fabbisogno residuo (t/anno)
PIEMONTE	486.691-575.181	573.783	NULLO-1.398
VALLE D'AOSTA	11.290-13.856	14.200	NULLO-NULLO
LOMBARDIA	1.177.171-1.377.223	972.126	205.045-405.097
PROVINCIA TRENTO	67.177-77.925	62.380	4.797-15.545
PROVINCIA BOLZANO	58.074-68.444	45.909	12.165-22.535
VENETO	650.443-748.995	955.455	NULLO-NULLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	134.983-159.526	303.214	NULLO-NULLO
LIGURIA	174.159-205.824	15.984	158.175-189.840
EMILIA ROMAGNA	676.477-765.487	678.742	NULLO-86.745
TOSCANA	551.640-626.693	530.108	21.532-96.585
UMBRIA	121.459-139.355	159.866	NULLO-NULLO
MARCHE	178.342-209.357	105.640	72.701-103.716
LAZIO	704.670-822.519	380.346	324.323-442.172
ABRUZZO	166.019-192.651	130.384	35.635-62.267
MOLISE	34.468-40.735	15.654	18.814-25.081
CAMPANIA	865.423-982.653	98.123	767.299-884.529
PUGLIA	449.911-531.714	495.092	NULLO-36.622
BASILICATA	63.428-74.960	0	63.428-74.960
CALABRIA	217.429-256.962	122.106	95.322-134.855
SICILIA	560.129-661.970	212.059	348.070-449.911
SARDEGNA	199.594-232.860	267.687	NULLO-NULLO

CONSIDERATO CHE:

- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato con D.C. n. 204/2013, ha stimato una

produzione di FORSU + frazione verde "a regime" (ossia al 65% di RD) pari a 530.000 t/anno.

- Lo stesso Piano (PRGRU - Parte II 04, par. 1.5.1.) ha previsto un potenziamento dell'impiantistica dedicata al recupero della frazione organica raccolta in modo differenziato da realizzarsi attraverso la parziale riconversione dell'impiantistica oggi dedicata al trattamento dei rifiuti indifferenziati (impianti di trattamento meccanico-biologico) o attraverso la realizzazione di nuovi impianti pubblici di compostaggio per la cui realizzazione sono stati anche stanziati dei fondi in quota di cofinanziamento.
- Gli impianti di compostaggio attualmente operanti* sul territorio regionale sono i seguenti:

Regione	Prov	Comune - Denominazione Impianto	Capacità autorizzata (Va)
Puglia	BA	Modugno - Tersan Puglia Spa	91.000
Puglia	FG	Deliceto — Agecos	10.950
Puglia	TA	Ginosa — Aseco	80.000
Puglia	TA	Laterza — Progeva	45.000
Puglia	TA	Manduria - EDEN 94	60.000
Puglia	FG	Lucera - Bioecoagrim	232.000
TOT	518.950		

Si precisa che alcuni dei sopraelencati impianti sono attualmente in fase di revamping e adeguamento alle BAT di settore e pertanto i quantitativi realmente trattati potrebbero essere ben inferiori a quelli indicati.

- A fronte del citato fabbisogno teorico "a regime" (530.000 t/anno) e di un tasso di produzione di FORSU pari a 198.500 t/anno (di cui 5.000 t/anno conferite fuori regione; dato certificato ecotassa 2015 aggiornato con le certificazioni trasmesse al 31 maggio 2016), la capacità di trattamento regionale è quindi pari a circa 520.000 t/a e sembrerebbe teoricamente nullo il fabbisogno residuo della Regione. E' tuttavia doveroso precisare che gli impianti di compostaggio esistenti sul territorio sono quasi tutti di proprietà privata e i titoli autorizzativi non specificano, nell'ambito della capacità totale di trattamento autorizzata, la quota parte da dedicare al trattamento della FORSU e quella da dedicare al trattamento di rifiuti speciali (prevalentemente scarti dell'industria agroalimentare e fanghi). Tale circostanza lascia ai gestori, nell'esercizio della loro libertà di impresa, nell'ambito dei titoli autorizzativi rilasciati, una certa discrezionalità che talvolta impedisce di assicurare l'autosufficienza nel recupero della FORSU.
- Anche le iniziative tese alla diffusione della pratica del compostaggio collettivo non consentono attualmente di ritenere soddisfatto il fabbisogno di trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi.
- Molti Comuni hanno infatti segnalato difficoltà nell'individuazione di impianti di destino per il recupero della FORSU collocati in ambito regionale, tanto da dover ricorrere ad impianti collocati fuori regione sostenendo ingenti costi di trasporto e trattamento (è il caso ad esempio dei comuni di Andria e Canosa che a partire dal mese di luglio 2016 hanno conferito in ambito extra regionale).
- Il Commissario *ad acta* ha comunicato che nel corso di un incontro tenutosi il 27/10/2016, i gestori di alcuni impianti di compostaggio operanti nel territorio regionale hanno manifestato, previa autorizzazione di carattere generale anche attraverso Deliberazione della Giunta Regionale e previa organizzazione e coordinamento dei conferimenti, la propria disponibilità a trattare il 10 % in più rispetto alla capacità autorizzata, per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel territorio regionale e la produzione di compost di qualità. Il Commissario ha inoltre allegato alla stessa nota - recenti comunicazioni pervenute dall'ARO BA5 e dai Comuni di Giovinazzo e Palo del Colle con cui gli Enti segnalano la indisponibilità dei gestori degli impianti operanti sul territorio regionale ad accettare la FORSU.
- Alcuni gestori hanno comunicato la volontà di autolimitare la propria capacità di trattamento al fine di poter realizzare, in periodi di tempo limitato, lavori di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi.

- L'incremento del 10% della capacità di trattamento autorizzata, sulla base dei quantitativi esposti nella tabella sopra riportata, non deve ritenersi modifica sostanziale dell'installazione di compostaggio *ex lege* in quanto inferiore al valore di soglia dell'attività 5.3b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale (75 tonnellate/giorno), sulla scorta della definizione prevista dall'articolo 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi nonché dalla DGR 648/2011 e smi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione alla direttiva n. 2008/98/CE che individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» ed in particolare rispettare i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione della FOSRU;
- consentire la gestione della FORSU sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e di riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e prossimità;
- assicurare il contenimento dei costi di trasporto fuori regione della FORSU, nonché la gestione della stessa nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;
- assicurare la collocazione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi in ambito regionale, autorizzando, ove tecnicamente possibile, il trattamento del 10% in più rispetto alla capacità attualmente autorizzata, in applicazione delle previsioni dell'art. 35 c. 2 del Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive": a tale scopo il gestore dell'impianto presenterà ad ARPA Puglia e alla regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali una relazione tecnica atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nel rispetto della corretta manutenzione dei presidi ambientali e vincolando l'incremento del 10% della capacità di trattamento al trattamento esclusivo della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi;
- autorizzare tale incremento della capacità di trattamento fino alla realizzazione degli impianti necessari per la copertura del fabbisogno residuo stimato dalla vigente pianificazione di settore, sussistendo i requisiti predetti ed a valle dell'espressione di parere positivo di ARPA Puglia relativo alla capacità tecnica dell'impianto.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
2. di consentire la gestione della FORSU sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e di riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e prossimità;
3. di assicurare il contenimento dei costi di trasporto fuori regione della FORSU, nonché la gestione della stessa nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;
4. di assicurare la collocazione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi in ambito regionale, autorizzando, ove tecnicamente possibile, il trattamento del 10 % in più rispetto alla capacità attualmente autorizzata, in applicazione delle previsioni dell'art. 35 c. 2 del Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive": a tale scopo il gestore presenterà ad ARPA Puglia e alla regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali una dichiarazione asseverata dal legale rappresentante e da un tecnico volta a:
 - dimostrare la compatibilità tecnica dell'installazione all'incremento in esame nel rispetto delle BAT di settore richiamate in AIA e con l'impegno alla corretta manutenzione dei presidi ambientali;
 - impegnare l'incremento del 10% della capacità di trattamento esclusivamente in favore della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi;
5. di autorizzare tale incremento della capacità di trattamento fino alla realizzazione degli impianti necessari per la copertura del fabbisogno residuo stimato dalla vigente pianificazione di settore, sussistendo i requisiti predetti ed a valle dell'espressione di parere positivo di ARPA Puglia relativo alla capacità tecnica dell'impianto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P;
7. di notificare la presente deliberazione: al Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ad ARPA Puglia — Direzione scientifica U.O.C. Acqua e suolo, ai gestori degli impianti di compostaggio della FORSU operanti nel territorio regionale, al MATTM;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano